

Prot. 0302 Circolare
Distribuzione

Roma, 23 settembre 2005

A TUTTE LE IMPRESE

**Modifiche all'Accordo Nazionale Agenti 2003.
Art. 17 e Regolamento Collegio Unico
Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato**

Comunichiamo che il 21 settembre 2005, abbiamo sottoscritto – in conformità a quanto deliberato dal Comitato Esecutivo dell'Associazione lo scorso 20 settembre – un'intesa con SNA ed UNAPASS che modifica l'art. 17 (limiti di età) e il Regolamento del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato recati dall'Accordo Nazionale Agenti 2003.

Nel sottolineare che le modifiche all'art. 17 entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre p.v. (per consentire la ratifica da parte degli Organi statutari delle organizzazioni di categoria degli agenti) mentre quelle riguardanti il Regolamento del Collegio decorreranno dal prossimo 1° ottobre, facciamo presente quanto segue.

Art. 17, Scioglimento per limiti di età

Con l'introduzione di un nuovo V° comma, è stata estesa la disciplina recata dall'art. 17 nei confronti dell'agente persona fisica anche ai soggetti di cui all'art. 2, V comma dell'Accordo, (legali rappresentanti, amministratori, soci e delegati all'attività agenziale).

La modifica apportata chiarisce il diritto delle imprese di richiedere l'uscita di uno dei soggetti sopra richiamati al compimento del 65° anno di età.

Si attiverà pertanto la procedura di cui all'art. 2 bis, finalizzata al raggiungimento di un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante.

Nel caso in cui si raggiunga l'intesa, l'impresa dovrà corrispondere alla società agenziale – che dovrà a sua volta destinarla al socio uscente – la somma aggiuntiva prevista dall'art. 17, II comma, in misura corrispondente alla quota di partecipazione di quest'ultimo nella società agenziale.

Viceversa, qualora le parti non raggiungano la suddetta intesa, troverà esclusiva

applicazione quanto previsto dall'art. 2 bis, III comma.

Allegato B), Regolamento Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

Come si ricorderà, l'istituto del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato è stato introdotto per la prima volta nell'Accordo Nazionale Agenti 2003. Per tale motivo il V° Protocollo d'Intesa allegato all'Accordo aveva previsto la costituzione di una Commissione Tecnica Paritetica al fine di verificare l'efficacia delle regole e il funzionamento della procedura.

Sulla base dei lavori della Commissione, si è quindi ritenuto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento stesso, tra le quali segnaliamo in particolare le seguenti:

- si è stabilita la nomina di tre arbitri vicari per garantire il funzionamento del Collegio in ogni circostanza (incompatibilità, impossibilità sopravvenuta di un arbitro ecc.);
- sono stati modificati alcuni termini, per agevolare l'attività del Collegio;
- sono stati fissati i compensi dei componenti del Collegio che tengono conto sia del valore di ogni singola controversia, che dell'attività in concreto svolta, nonché le modalità di pagamento.

Nel trasmettere in allegato le intese sottoscritte, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Vice Direzione Generale - Distribuzione
Avv. Stefano Montanari
tel. 06 32688663 fax: 06 3222220
stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli

Allegati

Art. 17
Regolamento CUN